

## Manovra di Ferragosto

# PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

## AUMENTO dell'IMPOSTA SOSTITUTIVA e NUOVO AFFRANCAMENTO sui CAPITAL GAIN

di Emanuele Rossi

### QUADRO NORMATIVO

La rilevanza fiscale delle **plusvalenze** e delle **minusvalenze** su **partecipazioni societarie** detenute **al di fuori del regime d'impresa** è regolata dalle norme riguardanti i **redditi diversi** di cui agli artt. 67 e 68, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 [CFF 5167 e 5168].

Il Legislatore fa un distinguo tra partecipazioni cd. «**qualificate**» e partecipazioni cd. «**non qualificate**», a seconda della percentuale di diritti amministrativi e patrimoniali che queste incorporano.

Con il **D.L. 13.8.2011, n. 138**, conv. con modif. dalla **L. 14.9.2011, n. 148** (cd. manovra di Ferragosto), l'**imposta sostitutiva** da corrispondere sulle **plusvalenze da partecipazioni non qualificate realizzate** a decorrere **dall'1.1.2012**, è salita dal 12,5% al **20%**.

Allo stesso modo, al fine di non attenuare gli effetti della manovra, sempre in merito alle **partecipazioni non qualificate**, viene attribuita **rilevanza** soltanto nella misura del **62,5%** alle **minusvalenze realizzate fino al 31.12.2011**, riportabili nel quinquennio ai sensi del co. 5, dell'art. 68, D.P.R. 917/1986.

Viene, inoltre, introdotto un nuovo tipo di **affrancamento dei capital gain** su partecipazioni non qualificate, detenute alla data del 31.12.2011.

Tale modalità di affrancamento si affianca a quella di cui agli artt. 5 e 7, L. 28.12.2001, n. 448 [CFF 5945 e 5946], da ultimo prorogata con il D.L. 13.5.2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12.7.2011, n. 106 (cd. decreto «sviluppo»).

**PARTECIPAZIONI «QUALIFICATE»:** ai sensi dell'art. 67, D.P.R. 917/1986 [CFF 5167] costituiscono **redditi diversi** le **plusvalenze** conseguite a fronte della **vendita di partecipazioni** in società **detenute al di fuori del regime di impresa**. Il tipo di tassazione cambia a seconda che la partecipazione venduta sia di tipo qualificato o meno.

È detta «qualificata» la partecipazione che rappresenta, complessivamente, una **percentuale di diritti di voto** esercitabili nell'Assemblea ordinaria **superiore al 2% o al 20%** ovvero una **partecipazione al capitale** o al patrimonio **superiore al 5% o al 25%**, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

Al ricorrere di dette condizioni il realizzo della

partecipazione è disciplinato dal co. 3, dell'art. 68, D.P.R. 917/1986 [CFF 5168], secondo il quale le **plusvalenze** su partecipazioni qualificate per il **49,72%** <sup>(1)</sup> del loro ammontare sono **sommate algebricamente** alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le **minusvalenze** sono **superiori** alle plusvalenze l'**eccedenza** è riportata **in deduzione**, fino a concorrenza del **49,72%** dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma **non oltre il quarto**, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

Ove la **partecipazione** sia di **tipo qualificato**, quindi, concorre alla **formazione del reddito solo una quota parte** della **plusvalenza** realizzata, ben potendo l'imponibile essere ulteriormente

(1) Percentuale innalzata dall'art. 2, D.M. 2.4.2008 [CFF 6209a], in luogo di quella del 40% applicabile agli atti di realizzo posti in essere anteriormente all'1.1.2009.

ridotto per effetto di minusvalenze spendibili della stessa natura.

**PARTECIPAZIONI «NON QUALIFICATE»:** le plusvalenze su partecipazioni qualificate sono richiamate all'interno della lett. c), co. 1, dell'art. 67, D.P.R. 917/1986, mentre nel successivo punto c-bis) sono disciplinate le plusvalenze su partecipazioni «non qualificate», intendendo per tali le plusvalenze conseguite su partecipazioni sociali che danno una **percentuale** dei **diritti di voto** esercitabili nell'Assemblea ordinaria pari o **inferiore al 2%** o al **20%** ovvero una **partecipazione al capitale** o al patrimonio pari o **inferiore al 5%** o al **25%**, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

Sempre nel co. 1, dell'art. 67, D.P.R. 917/1986, alle lett. c-ter), c-quater) e c-quinquies) vengono richiamate **ulteriori ipotesi** di plusvalenze o di proventi di altra natura che ricadono nell'ambito dei redditi diversi (ad esempio, le plusvalenze su quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio).

Ai sensi del co. 5, dell'art. 68, D.P.R. 917/1986, le **plusvalenze su partecipazioni non qualificate** di cui alla lett. c-bis) – eccetto quelle detenute in società domiciliate in Paesi non white list, per cui vengono dettate regole particolari nel co. 4, dello stesso art. 68 – e quelle di cui alla lett. c-ter), del co. 1, dell'art. 67, D.P.R. 917/1986, sono **sommate algebricamente** alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lett. c-quater) e alle plusvalenze e altri proventi di cui alla lett. c-quinquies), del co. 1, dello stesso art. 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è **superiore** all'ammontare complessivo delle **plusvalenze** e degli **altri redditi**, l'**ecedenza** può essere portata **in deduzione**, fino a concorrenza, dalle **plusvalenze** e dagli **altri redditi** dei periodi d'imposta successivi ma **non oltre il quarto**, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.

Ai sensi del co. 2, dell'art. 5, D.Lgs. 21.11.1997, n. 461 [CFF 5647], i redditi di cui alle lett. da c-bis) a c-quinquies), del co. 1, dell'art. 67, D.P.R. 917/1986, sono soggetti ad un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi con l'aliquota del **12,5%**, la quale, ai sensi del successivo co. 4, va corrisposta mediante **versamento diretto** nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione.

**NOVITÀ della MANOVRA di FERRAGOSTO:** con il D.L. 138/2011, conv. con modif. dalla L. 148/2011

il Governo, tra le altre cose, è intervenuto sulle **rendite finanziarie** uniformando la tassazione delle stesse con un'**aliquota unica** del **20%**. Restando al tema delle partecipazioni sociali che rientrano nell'ambito dei redditi diversi, le novità riguardano le **partecipazioni non qualificate**.

Da un lato, le relative plusvalenze verranno tassate con un'aliquota d'imposta del 20%, in luogo della precedente del 12,5%.

Dall'altra, viene attribuita **rilevanza soltanto** nella misura del 62,5% alle **minusvalenze realizzate fino** alla data del **31.12.2011** e **riportabili** nel **quinquennio** secondo quanto disposto dal co. 5, dell'art. 68, D.P.R. 917/1986.

**INNALZAMENTO dell'IMPOSTA SOSTITUTIVA:** come esaminato in precedenza, nella categoria dei redditi diversi le plusvalenze e le minusvalenze su partecipazioni hanno una disciplina diversa a seconda che le stesse siano di tipo qualificato o meno.

Nel primo caso, la tassazione avviene mediante concorso alla formazione del reddito imponibile di una quota parte della **plusvalenza realizzata (49,72%)**, eventualmente decurtata delle minusvalenze spendibili nel quinquennio.

Nel secondo caso, la tassazione avviene mediante applicazione di un'**imposta sostitutiva del 12,5%** sull'intero importo della **plusvalenza realizzata**, sempre al netto di eventuali minusvalenze spendibili.

L'applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,5% trova applicazione anche ai fini della tassazione degli altri proventi di cui alle lett. c-ter), c-quater) e c-quinquies), del co. 1, dell'art. 67, D.P.R. 917/1986.

Proprio sulla tassazione dei redditi diversi di cui all'art. 67, co. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), è intervenuto l'art. 2, D.L. 138/2011, innalzando l'importo dell'imposta sostitutiva dall'attuale 12,5% al 20%.

Oltre ai redditi diversi di cui all'art. 67, D.P.R. 917/1986, l'innalzamento al 20% riguarda **anche** gli **interessi**, i premi e ogni altro provento di cui all'art. 44, D.P.R. 917/1986 [CFF 5144], ad **eccezione** di quelli riconducibili a (art. 2, co. 6, D.L. 138/2011):

- **titoli di Stato;**
- **obbligazioni** emesse dagli Stati inclusi nella white list di cui all'art. 168-bis, D.P.R. 917/1986 [CFF 5268a];
- **titoli di risparmio** per l'economia meridionale di cui all'art. 8, co. 4, D.L. 13.5.2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12.7.2011, n. 106;
- **piani di risparmio** a lungo termine appositamente istituiti;

- **interessi e canoni** di cui al co. 8-bis, dell'art. 26-quater, D.P.R. 600/1973 [CFF ② 6326c];
- **utili** di cui all'art. 27, co. 3-ter, D.P.R. 600/1973 [CFF ② 6327];
- **risultato netto maturato** delle forme di previdenza complementare di cui al D.Lgs. 5.12.2005, n. 252.

Riguardo all'entrata in vigore, la nuova aliquota del 20% si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'art. 44, D.P.R. 917/1986, divenuti esigibili e ai redditi diversi **realizzati a decorrere dall'1.1.2012**.

Per i dividendi e i proventi assimilati la misura del 20% si applica a quelli **percepiti dall'1.1.2012**, mentre per le obbligazioni e titoli similari la nuova aliquota si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento **maturati a partire dalla medesima data**.

Infine, il co. 12, dell'art. 2, D.L. 138/2011 prevede che per le **gestioni individuali di portafoglio** di cui all'art. 7, D.Lgs. 21.11.1997, n. 461 [CFF ② 5649], la misura del 20% si applica ai **risultati maturati a partire dall'1.1.2012**.

**PARTICOLARI LIMITI al RIPORTO delle MINUSVALENZE:** tornando alle ripercussioni del D.L. 138/2011 sui redditi diversi, l'innalzamento dell'imposta sostitutiva riguarda **unicamente** i proventi di cui all'art. 67, co. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) (non, quindi, le plusvalenze legate alla vendita di partecipazioni qualificate, disciplinate dalla precedente lett. c) e per le quali nulla cambia rispetto al passato), realizzati a decorrere **dall'1.1.2012**.

Come si è visto in precedenza, l'imposta sostitutiva del 12,5% va applicata al **risultato netto conseguito**, tenuto conto delle minusvalenze, perdite e differenziali negativi riportabili nel quinquennio, ai sensi del co. 5, dell'art. 68, D.P.R. 917/1986.

In assenza di una disposizione *ad hoc*, quindi, gli effetti di un innalzamento dell'aliquota al 20% sarebbero stati in parte affievoliti a causa dell'utilizzo di minusvalenze ed altre perdite realizzate in vigenza dell'aliquota d'imposta del 12,5%.

Di qui il perché dell'ulteriore novità dettata dal co. 28, dell'art. 2, D.L. 138/2011, secondo il quale le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi di cui all'art. 67, co. 1, lett. da c-bis) a c-quater), D.P.R. 917/1986, realizzati fino alla data del 31.12.2011, sono portati **in deduzione** dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'art. 67, co. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), **realizzati successivamente**, per una quota pari al **62,5%** del loro ammontare.

L'aliquota del 62,5% viene fuori dal rappor-

to tra 12,5%, che è l'aliquota in vigore fino al 31.12.2011, e quella del 20%, che verrà applicata ai proventi realizzati dall'1.1.2012.

In sostanza, la regola è che lo scomputo della minusvalenza ovvero della perdita riportabile deve avvenire in futuro come se l'aliquota d'imposta fosse stata sempre quella del 20% (di qui la minore minusvalenza riportabile).

La **data spartiacque** è quella dell'1.1.2012, a partire dalla quale il realizzo è tassato al 20%. Ma cosa va inteso esattamente per **realizzo**?

Quali sono le regole da seguire nel caso di **cessione** di una **partecipazione effettuata entro il 2011** ma con **incasso percepito nel 2012**, ovvero di acconti percepiti nel 2011 a fronte di cessioni perfezionate l'anno successivo?

Ancora, quand'è che una minusvalenza s'intende realizzata, in modo da sapere quali siano le minusvalenze riportabili solo per il 62,5% del rispettivo ammontare?

A riguardo si ritengono applicabili i chiarimenti a suo tempo forniti dalle CC.MM. n. 165/E (par. 5.2.1) e n. 188/E (punto 11) del 1998, in cui è stato precisato che rileva il momento in cui la cessione a titolo oneroso delle **partecipazioni si perfeziona** e non quello del pagamento del corrispettivo.

Di conseguenza gli acconti percepiti entro il 31.12.2011, ma relativi a partecipazioni cedute successivamente saranno soggetti alla nuova disciplina. Invece, se la cessione si perfeziona anteriormente all'1.1.2012 la plusvalenza o la minusvalenza assume rilevanza in base alle disposizioni attualmente vigenti, anche se il corrispettivo sarà percepito, in tutto o in parte, dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, come avviene, per esempio, in caso di pagamenti dilazionati.

**NUOVA POSSIBILITÀ di AFFRANCAMENTO:** al co. 29, dell'art. 2, D.L. 138/2011 viene introdotta una **particolare forma di affrancamento** a tutela del contribuente.

Il passaggio da un'aliquota del 12,5% ad una del 20% potrebbe oltremodo danneggiare quanti si trovassero impossibilitati a vario titolo a realizzare il proprio investimento entro il 2011.

A parità di condizioni, infatti, conseguire una plusvalenza entro o oltre la data del 31.12.2011 vuol dire subire o meno un maggior carico tributario di 7,5 punti percentuali (20% - 12,5%).

Al contribuente viene data, quindi, la possibilità di **affrancare il maggior valore della partecipazione detenuta** alla data del **31.12.2011**, mediante il pagamento di un'**imposta sostitutiva** del 12,5% sui plusvalori latenti alla medesima data.

## ESEMPIO – AFFRANCAMENTO della PLUSVALENZA

Partecipazione non qualificata del costo di € 100.000, venduta a € 120.000 il 1° gennaio 2012. Rivalutazione ex D.L. 138/2011 = € 20.000 \* 12,5% = € 2.500. Rivalutazione ex D.L. 70/2011 \* = € 120.000 \* 2% = € 2.400.

La valutazione andrà fatta, comunque, caso per caso, giocando un ruolo fondamentale il diverso momento di valorizzazione tra le due opzioni: l'1.7.2011 per la rivalutazione ex D.L. 70/2011 ed il 31.12.2011 per l'affrancamento ex D.L. 138/2011. Rimanendo all'esempio, ove il plusvalore fosse maturato soprattutto nel secondo semestre 2011, sarebbe stato comunque necessario utilizzare la procedura del D.L. 138/2011, benché meno conveniente.

\* Ipotizzato plusvalore maturato tutto all'1.7.2011.

L'opzione va esercitata nel **Modello Unico 2012** ed il **versamento** dell'imposta del 12,5% sul differenziale tra il costo fiscalmente riconosciuto ed il valore al 31.12.2011 va eseguito entro il termine per il versamento delle **imposte di Unico 2012**, ovvero entro il 16.6.2012.

L'opzione deve riguardare **tutti** i titoli o strumenti finanziari detenuti ed il versamento dovrebbe avvenire in **unica soluzione**, anche se, sul punto, e più in generale sull'intera operazione di rivalutazione, si attende un **decreto attuativo**. In questa sede preme solo evidenziare come la possibilità di affrancamento si **affianchi** a quella ex artt. 5 e 7, L. 28.12.2001, n. 448 [CFF 5945 e 5946], da ultimo prorogata con il D.L. 70/2011.

Optando per una **rivalutazione** ex D.L. 70/2011 la **partecipazione non qualificata** (che è quella che qui interessa, visto che per le qualificate non può procedersi a rivalutazione ex

D.L. 138/2011), detenuta alla data dell'1.7.2011, va **affrancata** mediante il pagamento del **2%** su **tutto il valore** della **partecipazione**, con **possibilità di rateazione** dell'imposta sostitutiva dovuta fino ad un **massimo di tre rate annuali** di pari importo, a decorrere dalla data del 30.6.2012.

Sempre entro il **30.6.2012** deve essere effettuata la **redazione** ed il **giuramento** della perizia che attesta il **nuovo valore** oggetto di affrancamento.

Come anticipato, per ulteriori considerazioni è necessario attendere il decreto con le disposizioni attuative della rivalutazione ex D.L. 138/2011.

Ad una prima lettura, comunque, sembra lecito ritenere che per **plusvalenze attese superiori al 20%** del **valore di acquisto** inizia a essere conveniente rivalutare al 2% ex D.L. 70/2011 (si veda l'esempio sopra riportato).



**LA CIRCOLARE DI LA SETTIMANA FISCALE E IL TG DEL SISTEMA FRIZZERA  
IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI REGISTRANDOSI SU WWW.240REFRIZZERA.IT**

GRUPPO 24ORE